dossier

XIX Legislatura

maggio 2026

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi

Atto del Governo n. 398

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

SERVIZIO DEL BILANCIO
Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – @SR_Bilancio
Nota di lettura n. 359

Camera dei deputati

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO
Tel. 06 6760 2174 / 9455 – bs_segreteria@camera.it
Verifica delle quantificazioni n. 468

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA **- 3 -**

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI - 4 -

PARTI DA I A III (ARTICOLI DA 1 A 376 E ALLEGATI) - 4 -

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - 4 -

Informazioni sul provvedimento

Atto n.	**398**
Natura dell'atto:	**Schema di decreto legislativo**
Titolo breve:	**Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi**
Riferimento normativo:	Articoli 1 e 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111
Relazione tecnica:	presente

PREMESSA

L'articolo 1 della legge n. 111 del 2023 ha conferito una delega al Governo per la riforma fiscale, da esercitare mediante uno o più decreti legislativi entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, prevedendo che, nell'esercizio della delega, esso si attenga ai princìpi e criteri direttivi generali stabiliti agli articoli 2 e 3 della medesima legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21. In particolare, quest'ultimo articolo reca una specifica delega da esercitare entro il 31 dicembre 2026[1] attraverso uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, nel rispetto dei seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

- puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
- coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi della legge medesima;
- abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Con il presente schema di decreto legislativo viene pertanto esercitata, in relazione alle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, la delega conferita ai sensi del citato articolo 21. Come previsto dall'articolo 376, le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.

La relazione illustrativa, fa presente che, in tale ottica, le disposizioni vigenti contenute nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono

[1] L'articolo 1, comma 1, lettera *e)* della legge n. 120 del 2025 ha disposto l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2026 (dal 31 dicembre 2025) per l'adozione dei testi unici.

trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative nel settore di riferimento o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell'ordinamento, ivi comprese quelle inserite nei testi unici di cui alla delega in esame. In particolare, alla luce dei criteri direttivi di cui alla legge n. 111 del 2023, si è tenuto conto delle modifiche apportate al DPR n. 917 del 1986 ad opera, tra gli altri, dei seguenti provvedimenti:

- decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi);
- decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 (Revisione del regime impositivo dei redditi);
- decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186 (Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto);
- decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192 (Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti).

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

Parti da I a III (articoli da 1 a 376 e Allegati)
Testo unico delle imposte sui redditi

Le norme recano una ricognizione della disciplina in materia di imposte sui redditi.

L'allegata proposta di testo unico delle imposte sui redditi si compone di 376 articoli suddivisi in tre Parti, a loro volta suddivise in Titoli, Capi e Sezioni, con annessi nove allegati.

La Parte I, denominata "Disposizioni generali", contiene quattro Titoli, recanti rispettivamente disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, disposizioni in materia di imposta sul reddito delle società, disposizioni comuni e disposizioni relative ai rapporti internazionali.

Le disposizioni generali sono composte di quattro Titoli:

- Titolo I. Imposta sul reddito delle persone fisiche [articoli da 1 a 80], con riguardo alla disciplina generale relativa a: presupposto dell'imposta, soggetti passivi, base imponibile, periodo d'imposta, oneri deducibili e detrazioni (Capo I), redditi fondiari (Capo II), redditi di capitale (Capo III), redditi di lavoro dipendente (Capo IV), redditi di lavoro autonomo (Capo V), redditi di impresa (Capo VI), redditi diversi (Capo VII);

- Titolo II. Imposta sul reddito delle società [articoli da 81 a 159], con riguardo alla disciplina generale relativa a: presupposto dell'imposta sul reddito delle società, soggetti passivi, base imponibile, detrazioni, scomputo degli acconti e il riporto o rimborso delle eccedenze (Capo I), società ed enti commerciali residenti (Capo II), società ed enti commerciali non residenti (Capo III), enti non commerciali residenti (Capo IV), enti non commerciali non residenti (Capo V);
- Titolo III. Disposizioni comuni [articoli da 160 a 182], che raccoglie le disposizioni comuni riguardanti: il divieto di doppia imposizione, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione, i regimi fiscali privilegiati, nonché le disposizioni in materia di operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione e conferimenti di partecipazioni e di rami d'azienda). Esso si articola in 3 Capi: il Capo I contiene le disposizioni generali, il Capo II disciplina le operazioni straordinarie, mentre il Capo III contiene la disciplina concernente la liquidazione volontaria e le procedure concorsuali;
- Titolo IV. Disposizioni relative ai rapporti internazionali [articoli da 183 a 253], in cui è recata la disciplina relativa alla stabile organizzazione, definita ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP (Capo I), alle operazioni straordinarie fra soggetti residenti in Stati membri diversi dell'Unione europea (Capo II), ai valori fiscali in ingresso e in uscita (Capo III), ai disallineamenti da ibridi (Capo IV), a disposizioni in materia di imposizione minima globale (Capo V).

La Parte II, rubricata "Disposizioni speciali", consta di tre Titoli, contenenti rispettivamente disposizioni speciali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, disposizioni speciali ai fini dell'imposta sul reddito delle società, disposizioni speciali comuni alle imposte disciplinate nei due precedenti Titoli:

- Titolo I. Disposizioni speciali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF [articoli da 254 a 300], suddiviso in ventiquattro Capi, in cui vengono riportati vari regimi cedolari (ad esempio quello concernente i redditi da locazione di immobili abitativi, cosiddetta cedolare secca) e diversi regimi, anche opzionali, relativi ad imposte sostitutive oltre a regimi fiscali speciali (come, ad esempio, il regime forfetario ed il regime applicabile ai lavoratori frontalieri);
- Titolo II. Disposizioni speciali ai fini dell'imposta sul reddito delle società [articoli da 301 a 352], suddiviso in dieci Capi, in cui sono riportate disposizioni speciali relative all'IRES. Si tratta di regimi settoriali (ad esempio concernenti le imprese marittime, le società di investimento immobiliare, il regime di deducibilità delle perdite attese verso la clientela iscritte in sede di prima adozione del principio IFRS[2] 9, ecc.) ovvero relativi a situazioni particolari (ad esempio le società di comodo). In

[2] *International Financial Reporting Standards* (*standard* internazionali di rendicontazione finanziaria).

tale ambito è anche incluso il regime fiscale applicabile alle forme pensionistiche complementari e dei prodotti pensionistici paneuropei (cosiddetti PEPP) nonché il regime delle cooperative;

In questo Titolo sono inseriti i regimi di riallineamento ed il regime di trasformazione in crediti d'imposta delle imposte anticipate. Un apposito capo è dedicato alla disciplina tributaria delle attività di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Infine sono contenute le norme in materia di perdite attese su crediti verso la clientela iscritte in sede di prima applicazione dell'IFRS 9 e di esenzione dei redditi derivanti da investimenti qualificati per le casse di previdenza e per le forme di previdenza complementare.

- Titolo III. Disposizioni speciali comuni ai fini IRPEF e IRES [articoli da 353 a 360], suddiviso in tre Capi, in cui sono comprese norme relative alla disciplina dell'addizionale alle imposte sul reddito prevista per le attività di carattere pornografico e di incitamento alla violenza (Capo I), all'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi (Capo II), al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici (Capo III).

La Parte III, infine, denominata "Disposizioni varie, transitorie e finali", contiene solo un Titolo [articoli da 361 a 360], articolato in 5 Capi, e raccoglie alcune disposizioni di natura eterogenea, connotate o da forte specificità (come ad esempio il regime fiscale applicabile ai redditi prodotti nel comune di Campione d'Italia), ovvero di carattere temporaneo (a titolo di esempio, è riportata la disciplina del regime del cosiddetto «sisma *bonus*» a più riprese modificata nel corso degli anni). Oltre alle abrogazioni e all'entrata in vigore, sono state raccolte in unica disposizione, introdotta al Capo V, 20 norme di interpretazione autentica riferite a diverse norme del Testo unico, originariamente contenute in leggi speciali.

Sono per altro riportate in questo titolo le disposizioni di vantaggio introdotte dalla legge di bilancio 2026 riguardanti il cosiddetto «iperammortamento» e il regime temporaneo di tassazione sull'incremento del margine di interesse (cosiddetta tassa sugli extraprofitti bancari), anch'essa oggetto di modifica nell'ambito della legge di bilancio 2026.

Si rammenta, altresì, che al Testo unico in esame sono annessi i seguenti allegati:

- l'Allegato A, cui rinvia l'articolo 188, recante l'elenco delle società e delle imposte ai fini dell'individuazione dei soggetti cui si applicano le disposizioni del relativo Capo II (Operazioni straordinarie fra soggetti residenti in Stati membri diversi dell'Unione europea);
- l'Allegato B, cui rinvia l'articolo 201, al fine di fornire le definizioni di riferimento per il relativo Capo V (Disposizioni in materia di imposizione minima globale);
- l'Allegato C, cui rinvia l'articolo 248, al fine di individuare l'aliquota applicabile in tema di riduzione da attività economica sostanziale per ciascuno degli esercizi che iniziano nell'anno solare dal 2023 al 2032;

- l'Allegato D, cui rinvia l'articolo 279, recante le percentuali da applicare ai redditi ai fini del calcolo del reddito imponibile cui applicare l'aliquota prevista per il regime forfetario dei contribuenti minimi;
- l'Allegato E, cui rinvia l'articolo 364, comma 3, lettera *a)*, recante l'elenco dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma «4.0»;
- l'Allegato F, cui rinvia l'articolo 364, comma 3, lettera *a)*, recante l'elenco dei beni immateriali (*software*, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese;
- l'Allegato G, cui rinvia l'articolo 104, comma 14, recante le categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela;
- l'Allegato H, cui rinvia l'articolo 292, comma 1, recante l'elenco dei comuni italiani il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera elencati nell'Allegato B alla procedura amichevole del 22 dicembre 2023 al fine dell'applicazione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, ma non precedentemente inclusi negli elenchi dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese al fine dell'applicazione del previgente Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974;
- l'Allegato I, cui rinvia l'articolo 292, comma 5, recante l'elenco dei comuni italiani delle province di Brescia e di Sondrio il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera elencati nell'Allegato B alla procedura amichevole del 22 dicembre 2023 al fine dell'applicazione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020.

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari al complesso delle norme in esame, dal momento che, trattandosi di una ricognizione puntuale delle disposizioni vigenti in materia imposte sui redditi, le stesse rivestono carattere compilativo.

La **relazione illustrativa** e l'**analisi tecnico-normativa** (ATN) richiamano l'approccio compilativo che ha guidato la redazione del testo in esame, specificando che le disposizioni vigenti sono state ivi trasfuse senza che ne fosse modificata la formulazione, ad eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell'ordinamento.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame recano una complessiva ricognizione delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi ai sensi della delega, conferita dall'articolo 21 della legge n. 111 del 2023, per il riordino

organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici.

La relazione tecnica afferma l'assenza di effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame, considerato il carattere compilativo delle stesse.

In proposito, si prende atto che, oltre alla relazione tecnica, anche la relazione illustrativa e l'analisi tecnico-normativa confermano l'approccio compilativo seguito nella redazione del provvedimento in esame, affermando che le uniche modifiche o integrazioni normative, ivi previste, sono volte ad attualizzare il testo e ad assicurarne il coordinamento normativo con altre disposizioni dell'ordinamento. Tutto ciò considerato, non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione.

Sotto il profilo della corrispondenza del testo alla legislazione vigente, si evidenzia, invece, da un lato la necessità di aggiornarne il contenuto alle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 19 del 2026, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dal decreto-legge n. 23 del 2026, in materia di sicurezza pubblica, e dal decreto-legge n. 38 del 2026, in materia fiscale ed economica, dall'altro, di valutare l'opportunità di riformulare alcune disposizioni del testo medesimo che potrebbero generare dubbi applicativi o interpretativi.

In primo luogo, si tratta della lettera *p)* del comma 1 dell'articolo 10, in materia di oneri deducibili dal reddito complessivo, nella quale sono state ricondotte le disposizioni già vigenti, che disciplinano le quote deducibili relative alle erogazioni liberali in denaro in favore di determinate confessioni religiose (diverse dalla cattolica), che sono deducibili fino all'importo di euro 1.032,91 annuo.

In proposito, si evidenzia che nel testo non viene espressamente riportato tale limite annuo, sebbene, nell'ultimo rinvio normativo contenuto nella medesima lettera *p)*, relativo all'Associazione Chiesa d'Inghilterra, si faccia riferimento ai limiti e alle condizioni ivi previsti. Ciò stante, dovrebbe essere valutata l'opportunità di inserire nella parte iniziale della predetta lettera *p)*, anziché alla fine, il riferimento a tali limiti e condizioni oppure l'esplicita indicazione del limite alla deducibilità di euro 1.032,91 annui, analogamente a quanto risulta dalla relazione

illustrativa, e in considerazione del fatto che tale limite viene espressamente indicato, in relazione alle erogazioni liberali in favore della Chiesa Cattolica, dalla lettera *o)* del medesimo comma 1 dell'articolo 10.

In secondo luogo, con riferimento alla lettera *q)* del comma 1 dell'articolo 10, si evidenzia che la disposizione, nel richiamare l'articolo 30, comma 2, della legge n. 101 del 1989, in materia di erogazioni liberali in denaro in favore della Unione delle Comunità ebraiche italiane, trasfonde il testo della norma vigente nel provvedimento in esame senza riportare il limite di deducibilità di euro 1.032,91 previsto dall'intesa tra lo Stato italiano e l'Unione delle comunità ebraiche italiane. Anche in tal caso, pertanto, andrebbe valutata l'opportunità di inserire, alla fine della medesima lettera *q)*, il riferimento ai limiti e alle condizioni ivi previsti, oppure l'esplicita indicazione del limite alla deducibilità.

Infine, con riguardo alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 14*,* in materia di detrazioni per oneri, si segnala che l'importo in euro del limite di 4.000.000 di lire, previsto a legislazione vigente, alla detraibilità degli interessi passivi relativi a mutui ipotecari per l'acquisto della prima casa contratti anteriormente al 1° gennaio 1993[3], è pari a euro 2.065,83, anziché a euro 2.065,87, come invece riportato nel testo in esame.

Si segnala, per altro, che la cifra di euro 2.065,83 è invece correttamente indicata in successive parti del testo, come ad esempio all'articolo 53, che riporta l'ammontare in euro del predetto importo di 4 milioni di lire.

[3] Importo di 4 milioni di lire indicato nella norma vigente (articolo 3, comma 7, del decreto legge n. 330 del 1994, ora trasfuso nel nuovo testo unico).